

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 12 al 16 giugno

Provvedimenti e Atti Normativi

Conversione del decreto legge “siccatà”: le principali misure in materia di opere pubbliche.

Con legge 13 giugno 2023, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, è stato convertito il decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*” (c.d. DL “siccatà”, su cui cfr. [News Ance dell’11 aprile 2023](#)).

Il provvedimento ha introdotto talune **specifiche misure finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dal fenomeno della scarsità idrica**, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, attraverso la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento di infrastrutture.

Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.

L’art. 1 del provvedimento in esame ha previsto **l’istituzione**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, **di una Cabina di regia** – presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – con **funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio** per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla riduzione delle precipitazioni (art. 1, commi 1 e 2).

Alla Cabina di regia è stato affidato il compito di **effettuare**, entro trenta giorni decorrenti invero già dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2023 (ossia, dal 15 aprile scorso), **una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per fare fronte alla crisi idrica**, individuando anche quelli demandati al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, previsto anch’esso dal decreto legge medesimo (art. 1, comma 3; sul Commissario straordinario, v. infra). Gli ulteriori compiti e funzioni della Cabina di regia sono specificatamente individuati al comma 8 della disposizione in esame.

Il decreto legge “siccatà” ha previsto, all’art. 3, anche la figura del **Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti** connessi al fenomeno della scarsità idrica, in carica fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2024.

Quanto alle **funzioni**, anzitutto il Commissario **provvede**, in via d’urgenza, **alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia**. Anche in questa ipotesi, il Commissario opera **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, pur sempre però nel rispetto della Costituzione**, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (art. 3, comma 2).

La norma individua, nel dettaglio, anche gli ulteriori compiti e funzioni demandati al Commissario straordinario (art. 3, comma 3) prevedendo, per tali attività, l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'art. 4 introduce talune misure dirette a semplificare le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche. A tale fine, il primo comma della norma in esame **dispone l'applicazione ai suddetti interventi delle disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legge "semplificazioni bis" n. 77/2021** per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento.

Segnatamente, il citato art. 48 **prevede una seria di deroghe al Codice dei contratti pubblici** che, inter alia, consentono il ricorso alla **procedura negoziata senza pubblicazione con invito a 5 operatori**, nella misura strettamente necessaria, qualora, per ragioni di **estrema urgenza** derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Viene inoltre **consentito l'utilizzo dell'appalto integrato anche su progetto di fattibilità tecnico-economica**.

Inoltre, vengono **escluse le previsioni** di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, relative al **dibattito pubblico**. Infine, nei casi in cui sia previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si prevede che lo stesso debba essere reso entro il termine di sessanta giorni, mentre i termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 152/2006 e per la verifica dei piani di utilizzo di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 120/2017 sono ridotti della metà.

Per un'analisi completa del provvedimento, consultare la news sul sito ANCE [qui](#).

ANAC: Non si può chiudere una transazione con azienda offrendole lavori revocati per inadempimento.

L'ANAC, con il Parere N. 23 del 17 maggio 2023, ha precisato che **una stazione appaltante non può concludere un accordo transattivo con un'azienda offrendole in cambio gli stessi lavori revocati per grave inadempimento**. Un operatore economico, peraltro, su cui è stata disposta l'annotazione nel casellario informatico delle imprese.

L'Autorità, ha infatti ribadito in maniera chiara che *"il **carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici**, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l'assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende"*

*riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto, nel **rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**".*

*"Il carattere imperativo e indisponibile dei sistemi di affidamento degli appalti pubblici – scrive l'Anac - **preclude la conclusione di accordi transattivi** che, alterando sostanzialmente e radicalmente l'assetto negoziale definito con l'aggiudicazione, **si ponga come fonte nuova del rapporto e si atteggi come un diverso titolo dell'affidamento dell'appalto, in violazione delle disposizioni inderogabili** che regolano la scelta del contraente e la definizione del contenuto del contratto."*

La **conclusione di un accordo transattivo** tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest'ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, aggiunge l'Autorità "**determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali**. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti".

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Corte di Giustizia, III Sezione, 8 giugno 2023, C-545/21.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul **tema dell'irregolarità della gara di appalto in relazione alla prova di atti corruttivi**.

Nello specifico, il TAR Lazio aveva sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale nell'ambito di una controversia tra ANAS Spa e il Ministero dei Trasporti, concernente **la legittimità del provvedimento con cui quest'ultimo aveva disposto il recupero delle somme erogate alla società in esecuzione di un programma operativo comprendente un appalto finalizzato alla realizzazione di lavori stradali**, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

L'ANAS, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, aveva bandito una **procedura di gara ristretta**, annunciando che l'appalto sarebbe stato aggiudicato in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Ministero dei Trasporti, venuto a conoscenza di un'indagine penale che aveva fatto emergere un **potenziale sistema corruttivo riguardante alcuni funzionari della società**, aveva disposto il **recupero delle somme erogate**, dichiarando altresì non dovuto il residuo non ancora versato.

Su questa base, il TAR Lazio chiedeva alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione di diverse norme europee, fra cui le previsioni del regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.

I giudici europei, con la sentenza in esame, si sono espressi chiarendo che **non è possibile escludere che condotte quali quelli corruttive possano avere un'incidenza sul bilancio dell'Unione**, precisando che *“l'articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, comprende comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione» praticati nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell'Unione e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell'offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell'Unione”*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

TAR Lazio – Roma, sez. I-quater, 26 maggio 2023, n. 8972

Con ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma, la ricorrente impugnava la delibera con cui l'ANAC le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, lamentando l'illegittimità del provvedimento per la violazione dell'art. 213 del d.lgs. n. 50/2016. Secondo la tesi della ricorrente, infatti, la condotta contestata dall'ANAC non sarebbe stata ascrivibile ad alcuna delle fattispecie sanzionatorie previste dall'art. 213, c. 13, del Codice.

Il Collegio, nell'esaminare la norma in questione, ha ricordato che la stessa prevede **quattro distinte fattispecie sanzionatorie**, conferendo all'ANAC il potere di sanzionare: **a)** gli operatori economici che **rifiutano od omettono**, senza giustificato motivo, di **fornire alla stessa ANAC le informazioni** o di esibire i documenti che la medesima richiede; **b)** gli operatori che **non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti** di partecipazione alla procedura di affidamento; **c)** agli operatori economici che **forniscono alla medesima Autorità documenti non veritieri**; **d)** agli operatori che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, **dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione**.

Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie **l'ANAC avesse irrogato la sanzione ex art. 213, c. 13, del d.lgs. n. 50/2016 senza specificare nel provvedimento (né espressamente, né implicitamente, attraverso una adeguata motivazione) quale fosse la singola fattispecie integrata dalla condotta** alla ricorrente, tra le varie previste dalla norma.

Tale *vulnus* è stato ritenuto dal Collegio già di per sé sufficiente per giustificare l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sanzione gravata (per eccesso di potere, sub specie di difetto di motivazione). A tal proposito, il Collegio ha chiarito che i **provvedimenti sanzionatori adottati dall'ANAC** ex art. 213, c. 13, del d.lgs. n. 50/2016 **devono contenere una motivazione** – seppur sintetica – comunque **idonea a consentire agli operatori economici** (e, in caso di giudizio, al giudice competente) *“di individuare con certezza la fattispecie per la quale è stata irrogata la sanzione e di ricostruire l’iter logico seguito dall’Autorità per l’addebito della stessa”*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).